

POLIZZA FIDEIUSSORIA

La Società Assicuratrice (in seguito denominata Società), autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni cauzioni con Decreto Ministeriale n. del (G.U. n. del) ovvero dall'Isvap con provvedimento del (G.U. n. del) in persona dei suoi legali rappresentanti e firmatari, signori, presta fideiussione alle condizioni che seguono nell'interesse dell'impresa (in seguito denominata "Impresa"), a favore dell'Enel (1) S.p.A. (in seguito denominata "ENEL"), per la somma di €, corrispondente all'importo della garanzia richiesta per la esecuzione del contratto di fornitura/lavori/servizi (2) n. del, avente ad oggetto

La presente garanzia è irrevocabile, **efficace indipendentemente dal pagamento del premio da parte dell'Impresa** ed è stipulata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall'Impresa delle quali la Società si dichiara pienamente a conoscenza accettandole in ogni loro parte, a garanzia dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi relativi al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto (3), nonché a garanzia delle maggiori somme che ENEL avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione dell'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo.

La presente garanzia è valida fino:

1. al (.....) mese (4) successivo alla data di accettazione dell'ultima consegna della fornitura risultante da documento sottoscritto dall'Enel (1) (*se trattasi di fornitura*).
2. alla data di accettazione definitiva/collaudato con esito positivo/liquidazione finale a saldo o altro documento analogo da cui risulti l'ultimazione dei lavori. Ai soli fini dell'accertamento dell'adempimento, da parte dell'Impresa, degli obblighi retributivi e contributivi relativi al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, la garanzia rimarrà valida ed efficace fino al (.....) (5) mese successivo alla data di cui sopra (*se trattasi di lavori o contratti assimilabili*).
3. alla data di accettazione definitiva/collaudato con esito positivo/liquidazione finale a saldo o altro documento analogo da cui risulti l'ultimazione dei servizi. Ai soli fini dell'accertamento dell'adempimento, da parte dell'Impresa, degli obblighi retributivi e contributivi relativi al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, la garanzia rimarrà valida ed efficace fino al (.....) (5) mese successivo alla data di cui sopra (*se trattasi di servizi*).

Entro il periodo di validità della polizza, come sopra definito, la Società rinuncia ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.

Trascorso detto periodo di validità la garanzia è automaticamente svincolata estinguendosi ad ogni effetto, a meno che l'ENEL non comunichi alla Società, nel periodo di cui sopra, che risulta contestato il mancato adempimento da parte dell'Impresa degli obblighi inerenti i rapporti di lavoro relativi al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. In tale caso il periodo di validità della garanzia è automaticamente prorogato fino alla completa estinzione dei diritti eventualmente azionati a seguito del mancato adempimento dell'Impresa.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto ai termini di cui sopra può avere luogo solo con la consegna dell'originale di polizza da parte dell'ENEL o con apposita dichiarazione liberatoria redatta e sottoscritta dall'ENEL da far pervenire alla Società.

La Società si impegna a pagare all'ENEL, "a prima richiesta", le somme da quest'ultima richieste, fermo restando che la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C.,.

In particolare, il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire con valuta fissa al 15° (quindicesimo) giorno dal ricevimento della richiesta spedita da ENEL con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per conoscenza anche all'Impresa, senza che la Società possa sollevare le eccezioni che spettano all'Impresa, rinunciando comunque fin da ora espressamente ad eccepire.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

La Società è surrogata all'ENEL, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'Impresa, suoi successori, coobbligati o aventi causa. A tale scopo, l'ENEL faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili, relativi al contratto garantito, in suo possesso.

Eventuali condizioni generali, in contrasto con quanto specificatamente previsto nella presente garanzia, non hanno effetto nei confronti di ENEL.

La presente garanzia è pienamente valida ed efficace ancorché non sottoscritta da ENEL.

Tutte le comunicazioni alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.

In caso di controversie tra ENEL e la Società Foro competente esclusivo è quello di Roma.

(1) Specificare la Società del Gruppo interessata

(2) specificare la tipologia di appalto

(3) fatta eccezione per gli appalti di pura fornitura di materiali

(4) di regola 24+2 mesi, valutando poi in base alle esigenze specifiche del singolo contratto la possibilità di inserire un termine maggiore secondo il periodo di garanzia.

(5) di regola 15 mesi.

Commento [a1]: Verificare che sia sempre indicato sul frontespizio l'indirizzo della sede della Direzione Generale

Commento [a2]: E' necessario considerare anche i contratti misti fornitura/servizio e non solo fornitura/lavoro.